





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

691

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N.1/2009 - ART. 9 COMMA 1 - MODALITA' PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI DELLA REGIONE MARCHE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 100.000,00 EURO**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Risorse umane e strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** la proposta del dirigente del servizio Risorse umane e strumentali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTO** l'articolo 28 dello Statuto regionale;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

- di approvare le modalità indicate nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale alla presente delibera, per la costituzione e la gestione dell'elenco dei fornitori ai fini della preselezione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di forniture e servizi contenute nell'allegato alla presente deliberazione.

- di utilizzare l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 8 del Regolamento regionale 28 ottobre 2004, n. 8 fino all'approvazione del nuovo elenco previsto al punto precedente, che verrà istituito e pubblicato sul BUR Marche con decreto del dirigente della posizione di funzione "Provveditorato economato e contratti".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa ed atti di riferimento :

Regolamento regionale 13 gennaio 2009, n. 1;

D.lgs 12 aprile 2006, n 13

### Motivazione ed esito dell'istruttoria

Il Regolamento regionale 13/01/2009 n. 1 " Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e funzionamento della cassa economale" affida alla Giunta Regionale la determinazione delle modalità per l'iscrizione nell'elenco fornitori.

L'art. 9 del medesimo regolamento prevede che l'elenco è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di Provveditorato economato e contratti e contiene l'indicazione dei soggetti ritenuti idonei, per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva o commerciale, serietà correttezza e puntualità, a partecipare alle procedure negoziate di acquisizione in economia di beni e servizi.

A tal fine sono state individuate le modalità per la costituzione e la gestione dell'elenco dei fornitori della Regione Marche ai fini dell'affidamento in economia di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100.000,00 €, come riportato in allegato al presente atto.

In particolare tale disciplina intende configurare l'elenco degli operatori economici qualificati quale strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale e assicurare altresì la pubblicità dell'attività negoziale dell'Ente.

La formazione del nuovo elenco degli operatori economici avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale – contratti pubblici, nei siti informativi di cui all'art. 66, comma 7 del D. Lgs 163/2006 con le modalità ivi previste, nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione Marche, specificando che gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, il sito internet dell'Amministrazione deve disporre di un'apposita sezione facilmente raggiungibile, nella quale sarà disponibile il testo del presente atto, lo schema di domanda di iscrizione, le categorie merceologiche e lo schema di autocertificazione, il nuovo elenco dei fornitori per ordine alfabetico, oltre a qualsiasi informazione utile per l'iscrizione.

L'elenco degli operatori economici é connotato da ampia apertura verso tutti i soggetti economici interessati, i quali possono richiederne l'iscrizione, purché in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti dal D. Lgs 163/2006 agli articoli 38, comma 1, lettera a), c)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

e f), secondo periodo; 39; 41, comma 1 lettere b) e c); 42, comma 1 lettere a), b), c), e d); 42, comma 1, lettere e), f), g), h), e i), limitatamente ai servizi; art. 42, comma 1, lettere l) e m), limitatamente alle forniture.

Le imprese saranno inserite in elenchi distinti per categorie merceologiche e suddivise per classi di importo, individuate sulla base dei beni e dei servizi elencati all'art. 1, comma 2 e 3 del Regolamento regionale n. 1/2009.

Tali categorie e classi verranno in primo luogo individuate e successivamente aggiornate dal dirigente della posizione di funzione Provveditorato economato e contratti in base all'evoluzione del mercato e dei fabbisogni delle strutture regionali.

Al fine di favorire il mercato e la concorrenza, gli operatori economici possono presentare le domande di iscrizione senza vincoli temporali e l'elenco dei fornitori sarà aggiornato con cadenza almeno semestrale con decreto del dirigente della posizione di funzione Provveditorato economato e contratti.

In modo analogo è necessario prevedere i casi di cancellazione dall'elenco al fine di avere operatori affidabili e attenti alle esigenze degli uffici regionali.

Per assicurare la partecipazione e la trasparenza, gli operatori economici sono consultati ai fini dell'affidamento di forniture con criterio rotativo, con scorrimento sistematico, seguendo l'ordine di iscrizione nella medesima categoria e classe.

Al fine di garantire la continuità dell'acquisizioni di beni e servizi, le strutture regionali possono utilizzare l'attuale elenco fornitori di cui all'articolo 8 del Regolamento regionale 28 ottobre 2004, n. 8 fino all'approvazione del nuovo elenco.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si propone l'approvazione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Anna Cardelli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

**PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(dott. Sauro Brandoni)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 3 pagine di allegati

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE  
(dott. Bruno Brandoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

ALLEGATO "A"

**MODALITA' PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI  
FORNITORI DELLA REGIONE MARCHE**

**1. OGGETTO E FINALITA'**

Le presenti modalità regolano la gestione dell'elenco degli operatori economici qualificati e ritenuti idonei per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva o commerciale, serietà correttezza e puntualità, a partecipare alle procedure negoziate di acquisizione in economia di beni e servizi.

L'elenco è strutturato in categorie merceologiche e in classi d'importo sulla base dei beni e servizi elencati all'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento regionale n. 1/2009:

Le categorie e le classi di cui al punto precedente sono individuate e aggiornate con decreto del dirigente della posizione di funzione Provveditorato economato e contratti.

**2. CRITERI E MODALITA' DI ISCRIZIONE**

Possono essere iscritti nell'elenco fornitori della Regione Marche gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché di quelli di qualificazione generali e speciali previsti dal D. Lgs 163/2006 agli articoli 38, comma 1, lettera a), c) e f), secondo periodo; 39; 41, comma 1 lettere b) e c); 42, comma 1 lettere a), b), c), e d); 42, comma 1, lettere e), f), g), h), e i), limitatamente ai servizi; art. 42, comma 1, lettere l) e m), limitatamente alle forniture.

Per conseguire l'iscrizione nell'elenco fornitori l'operatore economico presenta domanda scritta in bollo e sottoscritta dal titolare e/o dal rappresentante legale dell'azienda.

Alla domanda di iscrizione l'operatore allega i documenti richiesti per la dimostrazione dei requisiti sopra indicati, anche attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;

La domanda di iscrizione può essere presentata per una o più categorie merceologiche, rispettando per ognuna di esse i requisiti richiesti.

Gli operatori economici sono inseriti nelle classi di importo in base al fatturato dichiarato nell'autocertificazione per la specifica categoria merceologica .

Le domande d'iscrizione sono istruite dalla posizione di funzione Provveditorato economato e contratti, la quale si riserva il diritto di eseguire controlli a campione per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

L'elenco è aperto e la richiesta di iscrizione può essere presentata liberamente senza vincoli temporali.

L'ordine di iscrizione nell'elenco, per ciascuna categoria, è dato dal numero di protocollo.

Le domande di iscrizione pervenute incomplete o imprecise, possono essere integrate da parte dell'operatore economico entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione della struttura regionale competente.

La mancata osservanza dei tempi o degli adempimenti richiesti comporta il rigetto dell'istanza e la restituzione della documentazione ricevuta.

Ai soggetti già iscritti nell'albo dei fornitori di cui all'articolo 8 del Regolamento regionale 28 ottobre 2004, n. 8 è richiesto il possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, al fine dell'iscrizione nel nuovo elenco fornitori.

### **3.OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

Sul sito internet dell'Amministrazione ([www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it)) è creata una specifica sezione, facilmente raggiungibile dalla "home page", dedicata alla formazione e alla gestione degli elenchi di operatori economici, nella quale sono disponibili il presente disciplinare, lo schema di domanda di iscrizione, lo schema di dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti ed altre notizie utili per agevolare l'iscrizione dei soggetti interessate.

L'elenco fornitori della Regione Marche è pubblicato esclusivamente per ordine alfabetico nella medesima sezione del sito internet della Regione Marche.

Gli aggiornamenti dell'elenco avranno di norma una cadenza semestrale e decorreranno dalla data di pubblicazione sul BUR Marche.

Gli iscritti nell'elenco fornitori hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione, entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

### **4.PRESELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALL'ELENCO**

I soggetti iscritti nella medesima categoria e classe di importo sono selezionati con criterio rotativo, con scorrimento sistematico, seguendo l'ordine di iscrizione.

### **5.CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio, nei seguenti casi:

1. mancata o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. .... LEGISLATURA N. ....

2. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti;
3. irregolarità evidenziate nel d.u.r.c.;
4. inosservanza dell'obbligo di comunicazione ex art- 1 d.p.c.m. 187/1991;
5. mancata presentazione di offerte per cinque lettere di invito;
6. risoluzione per inadempimento contrattuale;
7. accertata grave negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione della prestazione;
8. espressa richiesta da parte dell'operatore economico.

Le strutture regionali che provvedono all'acquisizione di beni e servizi, previa consultazione dell'elenco dei fornitori, comunicano alla posizione di funzione Provveditorato economato e contratti i casi di cui ai punti 3, 4, 5, 6, e 7.

Il dirigente della posizione di funzione Provveditorato economato e contratti, fatta salva la facoltà di richiedere chiarimenti all'operatore, adotta il provvedimento di cancellazione che viene trasmesso all'interessato entro cinque giorni dalla sua adozione.

Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva biennale e, in caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il dirigente può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

h

y